



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana*

**Lettera di informazione  
Numero 12**

**1. UNA ANNOTAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (SENTENZA N.76/2023)**

“8.– Infine, questa Corte non può esimersi dal rilevare la sovrapposizione di normative eterogenee, l’attuazione frammentaria e a distanza di molto tempo della normativa statale, il succedersi di interventi su testi già ripetutamente modificati e in attesa di giudizio da questa Corte perché impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e, non ultima, la peculiarità delle modalità di approvazione della legge di stabilità regionale, il cui testo definitivo si rivela del tutto nuovo non solo rispetto a quello presentato dalla Giunta regionale, ma anche a quello su cui si è svolta la gran parte della discussione parlamentare.”

LXXV  
delle norme di  
attuazione



**SOMMARIO**

<b>UNA ANNOTAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE</b>	<b>1</b>
<b>DETTAGLIO IMPUGNATIVA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2023/2025</b>	<b>2</b>
<b>RAPPORTO BES - IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA</b>	<b>16</b>
<b>LA SPESA DEI COMUNI PER I SERVIZI SOCIALI ANNO - 2020</b>	<b>17</b>
<b>LE DENOMINAZIONI COMUNALI</b>	<b>18</b>
<b>LA POPOLAZIONE IN ITALIA. I DATI DELLA REGIONE SICILIANA</b>	<b>18</b>
<b>RILEVAZIONE IMPUGNATIVE</b>	<b>21</b>

## 2. DETTAGLIO IMPUGNATIVA - “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2023-2025”.

### Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilità regionale 2023-2025. (22-2-2023)

Regione:Sicilia

Estremi:Legge n.2 del 22-2-2023

Bur:n.9 del 1-3-2023

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 20-4-2023 / **Impugnata**

La legge della regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

§§§

L’articolo 9 recante “Modifiche all’articolo 64 della 12 agosto 2014, n. 21”, nel modificare l’art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 introduce, dopo il comma 4, il comma 4-bis del seguente tenore: “le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane”.

Il richiamato comma 4 della legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 prevede che “Le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l’IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale per sopperire ai propri fabbisogni di personale, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all’albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino ‘PIP Emergenza Palermo’ di cui all’articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, previo accertamento dell’avvenuto inserimento lavorativo nel Piano di Inserimento Professionale a seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi per l’impiego della Regione. Fino all’assunzione dei soggetti di cui al presente articolo da parte delle società a partecipazione pubblica regionale continuano a trovare applicazione agli stessi le misure di sostegno al reddito assicurate dalla vigente normativa in materia. Dall’applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle attuali previsioni della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 e successive modificazioni. L’articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato”.

Preliminarmente, va ricordato che l’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale avviene nel rispetto di apposite procedure concorsuali in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e al D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

In generale, l'accesso a tali ruoli è pur sempre governato dalla regola del concorso pubblico - meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - che costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Il concorso pubblico è posto, quindi, a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. L'articolo 97 Cost. consente eccezioni a tale regola, purché queste siano disposte con legge e rispondano a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81/2006 e n. 363/2006). In caso contrario, infatti, la deroga costituirebbe un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205/2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso.

Tanto premesso, con l'articolo 9 in esame viene introdotto l'obbligo, per le aziende sanitarie e ospedaliere siciliane, di procedere a nuove assunzioni attingendo necessariamente dall' albo del personale di cui al comma 1 dell'art. 64 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, nonché, per le qualifiche a basso contenuto professionale, al bacino “PIP emergenza Palermo”, in tal modo eludendo la regola generale del concorso quale criterio generale - e non derogabile se non nei casi espressamente indicati dalla legge - di accesso ai pubblici impieghi.

La norma in esame si pone, per l'effetto, in contrasto con l'art. 97, quarto comma, della Costituzione, dal momento che non presenta alcun riferimento alle ragioni giustificatrici che legittimerebbero la deroga alla regola dell'assunzione mediante pubblico concorso (cfr. per tutte Corte Cost. sent. 195/2010). Allo stesso modo, non sono sufficientemente delimitati i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione, né, l'assunzione risulta subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, in rapporto a carenze di organico. Non risulta, infine, sempre dal dettato della norma, che siano state in alcun modo previste procedure imparziali e obiettive di verifica e di valutazione dell'idoneità, in grado di garantire la selezione dei migliori. Si aggiunge, poi, che la prevista obbligatorietà di cui sopra per le predette strutture sanitarie, seppur diretta a sopperire i “propri fabbisogni di personale”, non risulta compatibile con le disposizioni normative in materia di spesa di personale proprie degli enti del Servizio sanitario nazionale che, come è noto, pongono il rispetto di specifici parametri definiti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2019, nonché con la disciplina recata dal d.lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Si rammenta, infatti, che l'articolo 35 del citato decreto legislativo prevede che il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta nel rispetto del principio costituzionale della obbligatorietà del concorso pubblico per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni (art. 97 della Costituzione).

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) solo le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, “in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili [...]”.

Ciò detto, tenuto conto che le aziende sanitarie ed ospedaliere destinatarie dell'intervento regionale in parola non appaiono essere titolari "di partecipazioni di controllo" delle società partecipate di cui al citato articolo 64 della legge regionale n. 21 del 2014, la norma regionale in esame deroga alle specifiche disposizioni dettate dalla normativa di settore sopra menzionata, nonché alla disciplina recata dalla richiamata normativa nazionale, ponendosi così in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

Va, inoltre, ricordato l'insegnamento della Corte Costituzionale secondo cui la regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. (cfr sentenza n. 4 del 2004) e che le eccezioni alla regola generale del concorso pubblico debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81/2006).

Si aggiunge, infine, che le criticità sopra rilevate non risultano superate dai chiarimenti forniti dalla Regione siciliana – secondo cui l'art. 9 in parola "disponendo l'obbligatorietà da parte degli Enti di attingere all'albo del personale di cui al Bacino PIP emergenza Palermo in casi di assunzioni di personale si riferisce, in particolare, a qualifiche a basso contenuto professionale e non certo alle qualifiche che richiedono specifiche professionalità e requisiti, per le quali dovrà essere predisposto apposito concorso pubblico".

Invero, emerge che la Regione ha esteso alle aziende sanitarie e ospedaliere il regime assunzionale previsto dal comma 4 dell'art. 64 della LR 21/2014 per le società partecipate le quali, in deroga ai divieti assunzionali disposti per esigenze di razionalizzazione, furono poi dallo stesso legislatore siciliano autorizzate a procedere a nuove assunzioni attingendo al predetto albo dei dipendenti delle medesime società poste in liquidazione ed al c.d. Bacino PIP.

Pur non volendo considerare la scarsa chiarezza delle ragioni sottese all'intervento legislativo ex art. 9 in esame che equipara, quanto alle modalità di reclutamento, aziende sanitarie e società partecipate (va segnalato, oltretutto, che il regime di reclutamento previsto per queste ultime ex art. 64 cit. in ragione di contingenze a suo tempo rilevanti potrebbe dirsi non più legittimo alla luce della disciplina introdotta dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), resta applicabile, alla fattispecie in esame, il disposto dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 «L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.»

Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, l'articolo 9 della legge regionale in esame è illegittimo per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettera g) e lettera l), della Costituzione.

Articolo 26: commi 78, 79 e 80 – le disposizioni autorizzano la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale (comma 78) e a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma tantum a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, pari al 40 per cento dell'ultimo stipendio percepito, riferito al periodo intercorrente tra la data del raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata e la data di conseguimento della pensione di vecchiaia (comma 79). Per tali finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro.

Al riguardo, va osservato che dalle citate procedure per la quiescenza anticipata del personale SAS derivano maggiori oneri pensionistici e previdenziali per la finanza pubblica che non risultano quantificati e compensati, e, pertanto, le disposizioni in questione vanno impugnate per contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 36 - è volto, in particolare, a procrastinare al 30 aprile 2023 il termine ultimo, previsto all'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, il quale sancisce l'estensione delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 fino alla data del 31 dicembre 2033 "in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Ciò posto, si evidenzia che i citati commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 sono stati abrogati dall'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 05 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), per l'incompatibilità con l'ordinamento unionale delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ivi contemplate. Pertanto - poiché attraverso il rinvio all'articolo 1 della legge regionale n. 17/2021, che, a sua volta, rimanda all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 24/2019, l'articolo 36 della legge regionale n. 2/2023 in esame corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033 - l'articolo 36 in questione va impugnato per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sancito dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Da ultimo, si segnala che il 20 marzo 2023 la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) (com. n. 61) nella sentenza di cui alla causa C-348/22 (ricorso dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato contro il Comune di Ginosa - TA) ha ribadito che "le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente" e che "i giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse". Con la sentenza in questione, la CGUE dichiara: - in primo luogo, che "la direttiva [servizi] si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro".

- in secondo luogo, "il diritto dell'UE non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione.

E' necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati".

- in terzo luogo, "dall'esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Poiché, da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall'altro, la direttiva ha l'obiettivo di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato", si legge nella parte che riguarda la procedura con cui è stata approvata la direttiva servizi.

Lo stato italiano nel 2018 aveva prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2033, disposizione dopo la quale il comune di Ginosa ha prorogato le concessioni di propria competenza. Su questo l'Agcm ha ricorso al TAR, ritenendo che il Comune violasse i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, e il ricorso è stato oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Per i giudici eurounitari "l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse".

L'articolo 38 della legge regionale in oggetto introduce un nuovo comma all'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali).

In particolare dopo il comma 4 dell'art. 24 della citata l.r. 14/1988 viene aggiunto il seguente comma 4-bis: "In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo Statuto del Parco".

Al riguardo, in primo luogo, si osserva che, con la norma in esame, viene introdotta, al fine di consentire la realizzazione di opere finalizzate alla ricerca scientifica, una deroga ai vincoli presenti nella disciplina del parco facendo espresso riferimento ai vincoli previsti dal suo statuto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 9 della l. 394/1991 - legge quadro sulle aree protette, "lo statuto dell'Ente parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti".

Eventuali disposizioni di vincolo previste nello Statuto dell'Ente parco, tuttavia, non sono affatto esaustive ai fini della tutela del bene paesaggistico, rappresentando ove presenti, la mera riproposizione di disposizioni previste da altre fonti normative.



In ragione di quanto sopra, la norma in esame, nel prevedere che si possano realizzare opere " ... in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo Statuto del parco", può risultare priva di effetti e la sua incoerenza e ambiguità è censurabile sotto il profilo della certezza del diritto.

Si ricorda, al riguardo, come la giurisprudenza costituzionale (ex multis, la sentenza n. 107 del 2017), abbia evidenziato che ambiguità, incoerenza e opacità possono ingenerare grave incertezza e determinare un cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale ha poi affermato che possono risultare costituzionalmente illegittime per irragionevolezza le «norme statali dal significato ambiguo, tali da porre le Regioni in una condizione di obiettiva incertezza, allorché a norme siffatte esse debbano attenersi nell'esercizio delle proprie prerogative di autonomia». Secondo la Corte costituzionale, questa considerazione vale, a maggior ragione, nel caso in cui l'ambiguità riguardi una disposizione regionale «foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale» perché in questo caso l'esigenza unitaria sottesa al principio fondamentale è pregiudicata dal significato precettivo non irragionevolmente desumibile dalla disposizione regionale.

Sotto altro profilo, la disposizione in esame, introducendo una generica deroga alle disposizioni di vincolo insistenti sui parchi, presenta ulteriori profili di incostituzionalità, dal momento che si pone in contrasto con la previsione del vincolo ex lege di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Infatti, per quanto la regione Siciliana abbia competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, nonché di conservazione delle antichità e delle opere artistiche, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. n), dello Statuto di autonomia, tale competenza si esplica, secondo lo stesso Statuto "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali, deliberate dalla Costituente del popolo italiano".

Il particolare grado di autonomia riconosciuto in materia alla regione Siciliana trova un preciso limite nell'art. 9 della Costituzione e nelle previsioni del d.lgs. 42/2004, qualificabili come "norme di grande riforma economico-sociale", che si impongono anche alle Autonomie speciali (Corte Cost., n. 238 del 2013).

La disciplina statale volta a proteggere il paesaggio funge quindi da "limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente (Corte Cost. n. 199 del 2014; nello stesso senso, Corte Cost. n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007) Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, l'articolo 38 della legge regionale in esame è illegittimo per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'art. 9 Cost con riferimento alla violazione del parametro interposto di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004, in relazione all'art. 14, comma 1, lett. n), dello Statuto di autonomia.

Articolo 48 - La disposizione in esame prevede l'istituzione, presso il Museo regionale dei relitti greci sito a Gela, del Centro di restauro del legno bagnato, laboratorio tecnico-scientifico del Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, specializzato nel trattamento e nel restauro dei legni imbibiti di interesse archeologico e culturale, che esplica attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica, di conservazione e di restauro attraverso la realizzazione di interventi altamente qualificati.

Al riguardo, si osserva che la norma in esame è suscettibile di comportare oneri aventi carattere continuativo e permanente nel tempo non quantificati e privi della relativa copertura finanziaria, e, pertanto, va impugnato per contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 55 - La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021, concernente "Norme in materia di stabilizzazione e fuori uscita personale ASU", finalizzate a favorire l'assunzione a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000 (soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili), nonché all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 280/1997 (soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità). La modifica introdotta fa venire meno la delibera della Giunta regionale, preventiva al decreto del Ragioniere generale regionale, che, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, dovrebbe operare le variazioni di bilancio conseguenti all'intervento previsto dal citato articolo 36.

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 è stato impugnato con Delibera del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Cost. per la violazione di alcuni parametri costituzionali.

Si rammenta che la disposizione impugnata, al comma 1, intendeva estendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sconfinando apertamente al di fuori della competenza legislativa riservata alla Regione, con violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Inoltre, con riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento, di cui successivo comma 7 del medesimo articolo 36, è stato rilevato il contrasto con l'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011 e la conseguente violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e dell'articolo 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Orbene, la disposizione in esame afferisce un aspetto meramente procedurale nell'ambito del procedimento autorizzatorio delle variazioni di bilancio previste dal già menzionato articolo 36 della legge regionale n. 9/2021.

Sul punto, stante la correlazione tra il predetto procedimento autorizzatorio delle variazioni di bilancio e l'intervento censurato dinanzi la Corte Costituzionale, la sopravvivenza della modifica normativa in esame risulta subordinata alla definizione del giudizio costituzionale, che involge l'intero articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e l'articolo 55 in esame va impugnato per ragioni di connessione con il giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale.



Articoli: 1, comma 4 e 5; 5; 10; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 74; 76; 79; 81; 82; 84; 85; 92; 94, comma 3; 95; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 112; 113; 114; 115 e 116, comma 1; nonché articoli 72; 73; 75 e 116, comma 4.

L'art. 116 della legge regionale in esame detta disposizioni in materia di procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse extra-regionali. In particolare, il comma 1 stabilisce che: "1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113, 114 e 115, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla delibera CIPESS di attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, ad avviare la relativa programmazione, previa verifica di coerenza degli interventi medesimi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento".

A tal proposito, con riguardo alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, la Regione Siciliana risulta assegnataria di risorse pari a 237.096.977,23 - giusta delibera CIPESS n. 79/2021 - destinate alla realizzazione degli specifici interventi elencati nella delibera medesima.

Tanto premesso, taluni tra gli interventi per i quali la Regione intende utilizzare le risorse relative al citato Fondo di Sviluppo e Coesione potrebbero presentare criticità, in quanto andrebbe verificata la conformità della natura della spesa con gli stanziamenti di conto capitale di cui al Fondo di sviluppo e coesione (a titolo esemplificativo: le spese per il personale alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale; i contributi alle imprese per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023; l'abbattimento degli interessi passivi dei finanziamenti delle aziende agricole di produzione e trasformazione).

Circa l'articolo 116, comma 1, in esame, si fa in particolare presente che le misure ivi previste sono imputate genericamente al Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 senza specificazioni circa lo strumento di programmazione attuativo, a titolarità della Regione Sicilia, che assicuri la copertura delle predette misure, nonché la coerenza degli interventi menzionati.

Infatti, le disposizioni in argomento indicano, a copertura della spesa quantificata, risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 non ancora nella disponibilità dell'Amministrazione, atteso che i Piani di sviluppo e coesione afferenti al periodo di programmazione indicato non sono stati ancora approvati. In proposito, si evidenzia inoltre che le risorse assegnate in base a Delibera CIPESS n. 79/2021 risultano già vincolate ai progetti specificati che non risultano riconducibili alle destinazioni indicate dalle disposizioni. Nel merito, quindi, le richiamate disposizioni risultano prive della necessaria copertura finanziaria in quanto stabiliscono delle spese e assegnano risorse a molteplici soggetti, prevedendo la copertura finanziaria su risorse nazionali (FSC 2021-2027) allo stato stanziate su un capitolo del bilancio dello Stato, non programmate, né tantomeno assegnate alle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione (PSC). Tali risorse, peraltro, devono essere necessariamente assegnate agli interventi nell'ambito degli strumenti amministrativi di programmazione e gestione dei piani di interventi previsti dalla normativa nazionale vigente e in coerenza con gli obiettivi strategici complessivi che saranno stabiliti in sede CIPESS. Pertanto, tali risorse non possono essere considerate nella disponibilità della Regione Siciliana e non può essere fatta gravare sulle stesse una condizione sospensiva di utilizzo.

Per quanto innanzi rappresentato, va proposta l'impugnativa delle disposizioni in esame: articolo 1, commi 4 e 5, articoli 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94, comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 112, 113, 114, 115 e 116, comma 1, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Con particolare riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, sopra indicato, si fa più in particolare presente quanto segue.

Articolo 1, comma 4 – ridetermina la dotazione del fondo per investimenti dei comuni previsto dalla legge regionale n. 5 del 2014, articolo 6, comma 5, in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2023, in 120.000 migliaia di euro per l'anno 2024 ed in 125.000 migliaia di euro per l'anno 2025, indicandone la relativa copertura a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021- 2027 (Missione 18, programma 1). In relazione a tale disposizione nel prospetto allegato di cui all'articolo 119 della legge regionale in oggetto - che indica gli effetti della manovra finanziaria regionale per il triennio 2023-2025 - vengono quantificate minori spese per 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 considerate a copertura degli oneri derivanti dalla legge in esame, di prevalente natura corrente. Nello specifico, la Regione, rispetto alla precedente dotazione del Fondo di cui trattasi, pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, procede all'azzeramento dello stanziamento di bilancio in quanto prevede che alla relativa copertura si provveda a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (Missione 18, programma 1) e non più con le risorse regionali, con ciò facendo venir meno peraltro il requisito di aggiuntività delle risorse FSC. Al riguardo, come in precedenza rappresentato, si segnala che la disposizione risulta priva della necessaria copertura finanziaria in quanto stabilisce la spesa e assegna risorse, prevedendo la copertura finanziaria su risorse nazionali (FSC 2021-2027) allo stato stanziato su un capitolo del bilancio dello Stato, non programmate, né tantomeno assegnate alle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione (PSC). Tali risorse, peraltro, devono essere necessariamente assegnate agli interventi nell'ambito degli strumenti amministrativi di programmazione e gestione dei piani di interventi previsti dalla normativa nazionale vigente e in coerenza con gli obiettivi strategici complessivi che saranno stabiliti in sede CIPESS. Pertanto, tali risorse non possono essere considerate nella disponibilità della regione Siciliana e non può essere fatta gravare sulle stesse una condizione sospensiva di utilizzo.

Per quanto rappresentato, la disposizione in esame va impugnata per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Peraltro, si segnala che la norma in esame, distraendo risorse regionali destinate agli investimenti dei comuni per dare copertura a spese di natura corrente, non risulta coerente con l'Accordo Stato-Regione Siciliana del 14 gennaio 2021, il quale prevede l'obbligo per la Regione di adottare specifici impegni di contenimento e di riqualificazione della spesa regionale mediante la riduzione strutturale della spesa corrente.

Articolo 1, comma 5 – dispone che il contributo sulle spese in conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2014 per garantire il funzionamento delle province, è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 ed è determinato in 50.000 migliaia di euro per l'anno 2023, in 55.000 migliaia di euro per l'anno 2024 e in 60.000 migliaia di euro per l'anno 2025 (Missione 18, programma 1), di cui 5.000 migliaia di euro per ciascun anno da destinare ai liberi Consorzi comunali che alla data del 30 dicembre 2021 risultano in dissesto finanziario.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione risulta priva della necessaria copertura finanziaria in quanto stabilisce la spesa e assegna risorse, prevedendo la copertura finanziaria su risorse nazionali (FSC 2021-2027) allo stato stanziato su capitolo del bilancio dello Stato, non programmate, né tantomeno assegnate alle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione (PSC). Tali risorse, peraltro, devono essere necessariamente assegnate agli interventi nell'ambito degli strumenti amministrativi di programmazione e gestione dei piani di interventi previsti dalla normativa nazionale vigente e in coerenza con gli obiettivi strategici complessivi che saranno stabiliti in sede CIPRESS. Pertanto, tali risorse non possono essere considerate nella disponibilità della regione Siciliana e non può essere fatta gravare sulle stesse una condizione sospensiva di utilizzo.

Per quanto rappresentato, la disposizione in esame va impugnata per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Il successivo comma 4 dell'articolo 116 in esame stabilisce che: "4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 72, 73 e 75, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione delle linee di intervento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento".

In relazione ai predetti articoli 72, 73 e 75 prevede interventi per i quali la legge regionale medesima dispone una riprogrammazione a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per complessivi 2,1 milioni di euro.

Tale forma di copertura non risulta assentibile, in quanto, oltre a quanto di seguito evidenziato in ordine alle procedure di programmazione, ai sensi dell'articolo 44, commi 7, lett. b), e 7-bis), del decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allo spirare dei termini ivi previsti sulle risorse FSC 2014-2020 relative ad interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti che risultano defianziati sono imputate le riduzioni degli stanziamenti recate dall'articolo 58 del decreto legge n. 50 del 2022. A tale finalità, qualora i defianziamenti risultino inferiori alle riduzioni, sono destinate anche le risorse FSC 2014-2020 ancora non programmate. Allo stato, pertanto, non è più possibile procedere a rimodulazioni dei PSC. Per quanto rappresentato, va proposta l'impugnativa delle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 75 e 116, comma 4, in esame, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Sotto altro profilo, le disposizioni di cui commi 1 e 4 dell'art. 116, nel prevedere l'avvio della riprogrammazione delle risorse per strumenti di intervento finanziario e incentivi economici in favore delle imprese siciliane, per trasferimenti in favore degli enti locali e, in generale, per iniziative di sostegno all'economia regionale previsti dalle norme ivi richiamate, si pongono anche in contrasto:

a) con la disciplina relativa alle finalità perseguibili mediante le risorse del fondo e le modalità di impiego dello stesso, come definite dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dall'articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché dall'articolo 44 del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) relativamente all'utilizzazione delle risorse relative al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, con la normativa nazionale che contiene sia l'indicazione del termine (31 dicembre 2022) entro il quale devono essere assunte le c.d. obbligazioni giuridicamente vincolanti a pena di definanziamento dell'intervento, con alcune eccezioni specificamente individuate<sup>1</sup>, sia la disciplina delle modalità attraverso cui assicurare, a valere sulle risorse della nuova programmazione FSC 2021 – 2027, il completamento degli interventi già finanziati dalla precedente programmazione purché alla data del 31 dicembre 2022, “risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori”.

L'evidenziato contrasto, è ancor più evidente, in quanto il riferimento, rispettivamente, al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, da parte del comma 1, e al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, da parte del comma 4, risulta del tutto generico, avuto riguardo alla necessità di una precisa imputazione delle spese; del resto, anche la condizione, quale formula posta in entrambi i commi, della “previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento”, non chiarisce espressamente quali saranno gli effetti di un esito negativo della verifica stessa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la sopra menzionata disciplina regionale è incompatibile con la disciplina relativa alle finalità e alle modalità di impiego delle risorse del Fondo di sviluppo coesione, contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nell'articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché nell'articolo 44 del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, per quanto concerne l'utilizzazione, oltre il termine del 31 dicembre 2022, delle risorse relative al Fondo FSC 2014 – 2020 anche con quelle contenute nell'articolo 44, commi 7 – bis, 7 – ter e 7 – quater, del citato decreto – legge n. 34 del 2019 e nell'articolo 53 del decreto – legge n. 13 del 2023, tutte recanti principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica (con conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e attuative della riserva di legge statale di cui agli articolo 117, secondo comma, lettera e) e articolo 119, quinto della Costituzione, in materia di finanziamento degli interventi finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni da parte dei Comuni o agli altri enti parimenti indicati dalla norma costituzionale.

Al riguardo, si richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale che, “per un verso, ha elaborato una nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, per altro verso, ha precisato come la piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica possa far sì che la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche «l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo» (sentenza n. 376 del 2003; in senso conforme, sentenze n. 112 del 2011, n. 57 del 2010, n. 190 e n. 159 del 2008). Questa Corte ha messo pure in rilievo il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento e, quindi, l'esigenza che «a livello centrale» si possano collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venga «concretamente realizzata» (sentenza n. 376 del 2003, già citata). Si deve pure ricordare come questa Corte abbia ritenuto, con giurisprudenza costante, che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 120 del 2008, n. 169 del 2007).” (cfr. Corte cost., 22 luglio 2011, n. 229; si vedano anche, nel senso dell'applicabilità delle norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica anche alle Autonomie speciali, le sentenze della Corte costituzionale n. 172 del 2018 e n. 201 del 2022 (quest'ultima relativa alla Regione Siciliana).

Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, gli articoli 1 (limitatamente al comma 4 ed al comma 5), 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94, comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 112, 113, 114, 115 e 116, comma 1, da un parte, e gli articoli 72, 73, 75 e 116, comma 4, della norma regionale in esame si pongono in contrasto con l'articolo 81, terzo comma Cost, ed in contrasto con la disciplina relativa alle finalità e alle modalità di impiego delle risorse del Fondo di sviluppo coesione contenuta nelle disposizioni legislative sopra citate, tutte recanti principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica (con conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e attuative della riserva di legge statale di cui agli articolo 117, secondo comma, lettera e) e articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in materia di finanziamento degli interventi finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni da parte dei Comuni o agli altri enti parimenti indicati dalla norma costituzionale.

All'uopo, conclusivamente, si ricorda che, proprio in relazione ad un ricorso proposto in via principale dalla Regione Siciliana relativamente al fondo FSC, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare quanto segue: “Sostituendosi al "Fondo per le aree sottoutilizzate" di cui all'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il FSC trova la sua disciplina istitutiva nel D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della L. 5 maggio 2009, n. 42), attraverso cui il legislatore statale si è proposto, "in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione", di "promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona" (art. 1).



Specifico obiettivo del FSC è dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale appunto rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Esso è perciò da considerarsi, come peraltro afferma la stessa disciplina istitutiva, strumento per l'attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., a tenore del quale "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".

Questa Corte ha già avuto modo di indicare le condizioni al ricorrere delle quali un finanziamento statale può correttamente ricondursi all'ambito di applicazione della disposizione costituzionale ricordata, condizioni "la cui assenza renderebbe il ricorso a finanziamenti statali ad hoc "uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza"" (sentenza n. 189 del 2015). Anzitutto, deve trattarsi di interventi "aggiuntivi rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all'ente territoriale (art. 119, quarto comma, Cost.)"; in secondo luogo, tali interventi "devono riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a "scopi diversi" dal normale esercizio delle funzioni". Infine, è richiesto che le risorse in questione siano indirizzate "non già alla generalità degli enti territoriali, bensì a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali" (sentenza n. 189 del 2015; in senso conforme, sentenze n. 79 del 2014, n. 273, n. 254 e n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012). Il fondo di cui si discute presenta le caratteristiche in parola. Le sue finalità sono senza dubbio riconducibili a quelle indicate dall'art. 119, quinto comma, Cost., perché ricorre il carattere aggiuntivo delle risorse che esso mette a disposizione, mirate a finanziare "interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali" (così l'art. 4 del D.Lgs. n. 88 del 2011). Gli interventi a valere sul fondo, inoltre, non sono indistintamente indirizzati a tutte le amministrazioni territoriali: il fondo stesso è infatti ripartito in modo diverso tra le aree del Paese, anzitutto al fine di consentire specifici interventi nelle Regioni del Mezzogiorno.

L'art. 119, quinto comma, Cost. assegna genericamente allo "Stato" il compito di soddisfare le esigenze di riequilibrio economico e sociale in esso indicate e di destinare allo scopo le necessarie risorse di carattere aggiuntivo e speciale. È invece l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ad attribuire al solo legislatore statale il compito di disciplinare tali forme di finanziamento, nell'ambito delle "competenze statali in materia di perequazione finanziaria" (sentenze n. 143 del 2017 e n. 16 del 2010). In definitiva, le due disposizioni costituzionali si integrano, componendo una chiara cornice di riferimento costituzionale. " (cfr. Corte cost., 24 settembre 2021, n. 187).

Articoli 64; 86; 87; 88; 26, comma 15; 65; 77; 78; 90; 91; 94, commi 1 e 2; 96; 97; 98; 99; 100; 11; 80; 83; 111, comma 2; e 116, commi 2, 3 e 5.

Articolo 116, commi 2, 3 e 5 – i commi in esame richiamano le disposizioni della legge regionale in oggetto che stabiliscono assegnazioni di risorse e determinano oneri, alla cui copertura finanziaria si provvede:

- comma 2: avviando, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la riprogrammazione sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2021-2027, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa dell'Unione europea, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 64, 86, 87 e 88;



comma 3: avviando, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 26 comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99 e 100;

- comma 5: individuando, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nell'ambito della politica unitaria di coesione, il programma operativo o il fondo nazionale attraverso cui attuare gli interventi previsti agli articoli 11, 80, 83 e 111, comma 2 e avviando, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione, la programmazione o la riprogrammazione di linee di intervento avviate.

Al riguardo, non risultando elementi per valutare la idoneità e la congruità della copertura finanziaria degli oneri recati dai citati articoli 64, 86, 87, 88, 26, comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94, commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99, 100, 11, 80, 83, 111, comma 2, e 116, commi 2, 3 e 5, individuata dalla Regione mediante programmazione o riprogrammazione dei richiamati fondi, le disposizioni appena richiamate, in quanto determinano oneri non quantificati, o comunque, la cui copertura sia certa, precisa e attendibile, vanno impugnate per violazione dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, negli articoli sopra indicati, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

### 3. RAPPORTO BES – IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE I ITALIA

L'Istat ha presentato la decima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes). L'analisi dei domini in cui è articolato il benessere (Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi), presentata in 12 capitoli, consente la lettura degli andamenti più recenti degli indicatori e il confronto con il periodo pre-pandemico. Oltre la metà dei 152 indicatori Bes è aggiornata al 2022 con dati definitivi. Il Rapporto propone anche un capitolo iniziale di sintesi incentrato sull'analisi dell'evoluzione recente del benessere, con particolare attenzione agli squilibri territoriali e alle differenze di genere e per classi di età.

#### **Il Benessere equo e sostenibile in Italia, una visione insieme**

\* I dati più recenti che consentono di effettuare confronti con il 2019 (109 indicatori sul totale di 152) mostrano che per 58 indicatori di benessere, oltre la metà, si registra un miglioramento nell'ultimo anno disponibile rispetto al livello del 2019, un terzo si trova su un livello peggiore rispetto al 2019, mentre il restante 13,8% degli indicatori si mantiene stabile sui livelli pre-pandemici.

\* I progressi sono più diffusi nei domini Sicurezza, Qualità dei servizi e Lavoro e conciliazione dei tempi di vita (oltre il 72% degli indicatori migliora rispetto al 2019). Seguono i domini Politica e istituzioni e Innovazione, ricerca e creatività con due terzi degli indicatori in miglioramento. Tra i domini che presentano un andamento complessivamente più critico negli ultimi tre anni, con la maggior parte degli indicatori in peggioramento, si trovano Relazioni sociali, Benessere soggettivo, Istruzione e formazione e Benessere economico.

\* In una situazione intermedia si trovano i domini Salute e Ambiente: nel primo il 36% circa degli indicatori è rimasto stabile, una quota analoga di indicatori è migliorata, ma oltre un quarto si trova su livelli peggiori rispetto al 2019; nel secondo la percentuale di indicatori rimasti stabili resta consistente (circa il 31%), ma oltre la metà è in miglioramento rispetto al periodo pre-pandemico. Anche il dominio Paesaggio e patrimonio culturale presenta un mix di andamenti, con quote equivalenti di indicatori che migliorano e che peggiorano (circa il 43%).

\* La maggior parte degli indicatori del Bes disponibili per il confronto con la media dei paesi europei (Ue27) mostra una situazione peggiore per l'Italia. Si tratta in particolare di alcuni indicatori dei domini Istruzione e formazione e Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. Tra questi la quota di giovani di 15-29 anni che si trovano al di fuori del contesto di istruzione e non sono occupati (NEET), che in Italia raggiunge il 19,0% rispetto all'11,7% della media Ue27, e la quota di persone di 30-34 anni che hanno completato un'istruzione terziaria, il 27,4% in Italia e il 42,8% in media Ue27. Per il lavoro, il tasso di occupazione italiano nel 2022 è di circa 10 punti percentuali più basso rispetto a quello medio europeo (74,7%), con una distanza particolarmente accentuata tra le donne (55,0% in Italia rispetto a 69,4% per la media Ue27).

Per saperne di più: [www.istat.it](http://www.istat.it)

#### 4. LA SPESA DEI COMUNI PER I SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020

L'assistenza sanitaria cambia la spesa sociale dei Comuni: picco per il contrasto alla povertà. Nel 2020, i Comuni hanno dovuto affrontare un anomalo incremento dei bisogni assistenziali, a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi sociale ed economica. È aumentata del 72,9% (da 555 a 959 milioni) la spesa per l'area povertà, disagio adulti e persone senza dimora (dal 7,4% al 12,2% della spesa complessiva). In forte crescita i contributi a sostegno del reddito: 377.000 beneficiari nel 2020, 743 mila i beneficiari dei buoni spesa per emergenza alimentare (21.500 nel 2019). Al Sud la spesa pro-capite per il welfare territoriale (66 euro) è la metà della media nazionale (132 euro) e poco più di un terzo di quella del Nord-est (184 euro).

**Tavola 1 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2020 (valori assoluti, percentuali e spesa pro-capite)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Spesa (a)		Spesa pro-capite (b)
	Valori assoluti	Valori percentuali	
Piemonte	594.705.805	7,6	139
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	27.172.549	0,3	218
Liguria	241.757.336	3,1	159
Lombardia	1.442.772.132	18,3	144
Trentino-Alto Adige/Südtirol	444.638.785	5,7	413
Bolzano/Bozen	311.909.144	4,0	584
Trento (c)	132.009.041	1,7	244
Veneto	533.181.683	6,8	109
Friuli-Venezia Giulia	322.230.363	4,1	268
Emilia-Romagna	830.312.853	10,6	187
Toscana	525.502.396	6,7	142
Umbria	88.502.922	1,1	102
Marche	171.005.429	2,2	114
Lazio	875.801.768	11,2	152
Abruzzo	91.136.078	1,2	71
Molise	24.689.335	0,3	83
Campania	376.826.689	4,8	66
Puglia	325.439.868	4,1	83
Basilicata	29.780.394	0,4	54
Calabria	53.277.959	0,7	28
Sicilia	396.278.919	5,0	82
Sardegna	453.256.966	5,8	283
Nord-ovest	2.306.407.822	29,3	145
Nord-est	2.130.363.684	27,2	184
Centro	1.660.812.515	21,2	141
Sud	901.150.323	11,5	66
Isole	849.535.885	10,8	132
<b>ITALIA</b>	<b>7.848.270.229</b>	<b>100,0</b>	<b>132</b>

(a) Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nel 2020 per l'erogazione dei servizi o degli interventi socio-assistenziali da parte di comuni e associazioni di comuni. Sono incluse le spese per il personale, per l'affitto di immobili o attrezzature e per l'acquisto di beni e servizi (spesa gestita direttamente). Nel caso in cui il servizio venga gestito da altre organizzazioni (ad esempio: cooperative sociali) la spesa è data dai costi dell'affidamento a terzi del servizio (spesa gestita indirettamente). La spesa è indicata in euro, al netto della compartecipazione degli utenti e del Servizio sanitario nazionale.

(b) Rapporto tra spesa e popolazione residente nella regione o ripartizione geografica.

(c) Nella Provincia di Trento la rilevazione ha interessato i comuni e le comunità di valle - enti pubblici attivati a seguito della riforma dell'assetto istituzionale designato dalla legge provinciale 3/2006 - attraverso le quali i comuni svolgono in forma associata le funzioni socio-assistenziali a essi attribuite. Tali funzioni sono finanziate dalla Provincia autonoma di Trento, attraverso un apposito fondo socio-assistenziale integrato da un finanziamento regionale.

## 5. LE DENOMINAZIONI COMUNALI

### **SONO POSSIBILI LE DENOMINAZIONI COMUNALI A TUTELA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI ED ENOGASTRONOMICHE SICILIANE**

Non contrasta con la normativa dell'Unione europea sui marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Tipica) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) la legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022, che ha previsto l'istituzione del Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De.Co., quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali.

La Corte costituzionale con sentenza n. 75 del 2023 (redattore Giovanni Amoroso) ha dichiarato non fondata l'impugnativa del Governo affermando che la denominazione comunale (De.Co.) è una «attestazione di identità territoriale» destinata a individuare l'origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale. Non si tratta di un marchio, come tale attestante la qualità, e quindi le De.Co. non interferiscono con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG), né hanno un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno.

La sentenza ricorda che anche altre leggi regionali hanno istituito registri di denominazioni comunali (De.Co.).

## 6 La popolazione in Italia. I dati della Regione Siciliana.

### 6.1 I dati nazionali.

L'invecchiamento della popolazione italiana rappresenta una delle tematiche oggetto di studio da parte di diversi enti, in primo luogo l'ISTAT, ma anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento per le politiche della famiglia.

Vari sono i problemi a cui si cerca di dare una soluzione, anche se da oltre vent'anni non si è riusciti ad invertire il trend negativo. Tutto ciò dipende da diversi fattori, sociali, stili di vita e più in generale dalle opportunità di salute offerte dal proprio contesto di vita.

Secondo i dati elaborati dall'ISTAT, la popolazione residente in Italia al 1 gennaio 2023 è di 58 milioni e 851mila unità, 179mila in meno sull'anno precedente, per una riduzione pari al 3%. Prosegue, dunque, la tendenza alla diminuzione della popolazione, ma con un'intensità minore rispetto sia al 2021 (-3,5‰), sia soprattutto al 2020 (-6,7‰), anni durante i quali gli effetti della pandemia avevano accelerato un processo iniziato già nel 2014.

Diverse sono le cause che incidono, tra queste le principali sono l'invecchiamento, l'aumento dell'aspettativa di vita, l'emigrazione interna verso il nord del Paese e la riduzione delle nascite.

Una minima compensazione all'emigrazione interna si è avuta con le migrazioni internazionali; queste però da sole non sono sufficienti a colmare il divario, e comporterà che nei prossimi decenni la struttura demografica italiana tenderà a concentrarsi ulteriormente nelle classi di età anziane, determinando una vera e propria recessione demografica.

Appurato che nel 2022 la popolazione residente presenta una decrescita simile a quella del 2019 (-2,9‰), sul piano territoriale si evidenzia un calo demografico importante che interessa il Mezzogiorno (-6,3‰), il Centro (-2,6‰) e il Nord (-0,9‰), che pur presentano un saldo demografico negativo, hanno valori migliori della media nazionale.

Sul piano regionale, la popolazione risulta in aumento solo in Trentino-Alto Adige (+1,6‰), in Lombardia (+0,8‰) e in Emilia-Romagna (+0,4‰). Le regioni in cui si è persa più popolazione sono la Basilicata, il Molise, la Sardegna e la Calabria, tutte con tassi di decrescita maggiori del -7‰.

Su base nazionale, il calo della popolazione nel 2022 è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l'estero. I decessi sono stati 713mila, le nascite 393mila, toccando un nuovo minimo storico, con un saldo naturale quindi di -320mila unità.

Le nascite sono rappresentate da 7 neonati e i decessi sono 12 su una base di 1000 abitanti, il saldo migratorio netto sale da +88mila nel 2020 a +160mila nel 2021 ed ancora a +229mila nel 2022.

È necessario evidenziare che la popolazione di cittadinanza straniera al 1 gennaio 2023 è di 5,50 milioni di unità, in aumento di 20mila individui (+3,9 per mille) sull'anno precedente.

La regione con la fecondità più alta è il Trentino-Alto Adige con un valore pari a 1,51 figli per donna. Le regioni a seguire, Sicilia e Campania, registrano valori molto bassi, rispettivamente 1,35 e 1,33. In questo insieme di regioni le madri sono mediamente più giovani, con valori dell'età media al parto compresi tra il 31,4 della Sicilia e il 32,1 del Trentino-Alto Adige.

\*\*\*

La dinamica è opposta per due regioni del Mezzogiorno: Campania e Sicilia. Entrambe avevano colmato la perdita subita nel 2020 (rispettivamente -1,5% e -0,9%) nel corso del 2021; invece, nel 2022 registrano un nuovo deficit (entrambe -0,6%).

Nel 2022 si contano 392.598 nascite, 7.651 in meno rispetto al 2021 (-1,9%), nuovo record negativo che accentua la denatalità degli ultimi anni. Questo decremento potrebbe essere attribuito sia alla crisi pandemica e sia alla congiuntura economica.

L'aumento delle nascite registrato a gennaio 2022 (+3,4% in confronto allo stesso mese del 2021) è in linea con il recupero osservato nel bimestre novembre-dicembre 2021 (+10,6% rispetto allo stesso periodo del 2020).

Segue un repentino calo delle nascite in primavera (-10,7% a marzo e -10,0% ad aprile), solo in parte ricompensato dall'incremento nel trimestre giugno-agosto (+3,1%).

Negli ultimi mesi dell'anno il trend torna ad essere decrescente con picchi di forte contrazione nei mesi di settembre e ottobre (-5,1% e -5,0%).

## 6.2 I dati della Regione Siciliana

In particolare, ci si deve soffermare sull'andamento demografico della popolazione siciliana, la quale negli ultimi anni ha subito un consistente decremento che dal 1 gennaio 2019 vede i cittadini con 55 anni e più (1 milione e 736mila, pari al 34,7%) della popolazione, mentre gli over 65 rappresentano poco più di un quinto della popolazione (21,2%), con una incidenza della popolazione femminile maggiore di quella maschile in entrambi i gruppi.

Sempre secondo l'ISTAT, al 31 dicembre 2020, in Sicilia si contano 4.833.705 residenti. Al netto degli aggiustamenti statistici derivanti da una nuova metodologia di calcolo, i dati censuari registrano, rispetto al 2019, una riduzione di 41.585 unità nella Regione.

Il 59,7% della popolazione siciliana vive nelle Province di Palermo, Catania e Messina, che ricoprono il 45,9% del territorio e dove si registrano i più elevati valori di densità di popolazione. In particolare, nella Provincia di Catania risiedono 300,6 abitanti ogni kmq contro i 187,1 in media nella Regione.

All'opposto, Enna, la provincia che copre il 10% della superficie regionale, presenta il più basso livello di densità, 61,2 abitanti per km.

Tra il 2019 e il 2020 la popolazione è aumentata nella sola Provincia di Catania, che registra un incremento di +1.455 unità (+0,1%). Diminuisce invece nel resto della Regione, con perdite massime nelle Province di Palermo (-14.169 unità, -1,2%), Messina (-9.907, -1,6%) e Agrigento (-7.307, -1,7%).

Le differenze di genere si registrano anche tra gli occupati, con gli uomini più coinvolti nel mercato del lavoro rispetto alle donne (55,7% / 29,3% per coloro che hanno tra i 55 e 64 anni e 5,9% / 1,7% per gli over 65).

Solo il 4,6% della popolazione over 55 è coinvolta in attività di volontariato, rispetto al 9,8% a livello nazionale. Il tasso di volontariato è molto inferiore rispetto alla media nazionale (meno della metà), sia per gli uomini (5,9% contro 11,4% nazionale) che per le donne (3,4% contro 8,5%).

In termini di salute percepita, la maggior parte degli anziani ultrasessantacinquenni (51%) considera la propria salute 'né buona né cattiva', mentre circa un quarto dichiara di sentirsi 'bene' e meno di un quinto di stare 'male'.

Anche in questo caso le differenze di genere sono abbastanza marcate, con le donne che tendono a percepire una salute peggiore rispetto agli uomini.

Per saperne di più: [www.istat.it](http://www.istat.it)



**6. RILEVAZIONE IMPUGNATIVE**

<b>ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - XVII LEGISLATURA (2017-2022)</b>				
<b>LEGGI IMPUGNATE DAL GOVERNO IN RELAZIONE ALLE LEGGI APPROVATE DALL'ARS NEL PERIODO DI RIFERIMENTO</b>				
<b>Anno</b>	<b>Leggi approvate</b>	<b>Leggi oggetto di impugnativa ex art. 127 Cost.</b>	<b>Rapporto numerico</b>	<b>Percentuale leggi impugnite</b>
<b>2018</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>4/20</b>	<b>20%</b>
<b>2019</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>9/26</b>	<b>35%</b>
<b>2020</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>9/31</b>	<b>29%</b>
<b>2021</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>16/31</b>	<b>52%</b>
<b>2022</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>9/14</b>	<b>64%</b>
<b>2023</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1/4</b>	<b>25%</b>

Aggiornata al 9 maggio 2023

IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNO 2019										
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURI (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C. COST.	PUBBL. G.U. o GURS	ESITO DIVERSO
26/2019	16/12/2018 n.24	Variazioni del bilancio di previsione 2018-2020	18/12/2019 n.54	10/04/2019 n.15		05/05/2020	14/02/2019	sent. 130/2020 (s.05.2020) accoglie in parte ricorso	GU n.27 dell'1/07/2020	
38/2019	30/12/2018 n.145 (stat.)	Legge di bilancio 2019	22/05/2019 n.21			25/02/2020				
54/2019	22/02/2019 n.1	Legge di stabilità regionale (artt.14-23)	25/02/2019 n.9	19/06/2019 n.25		24/03/2020	18/04/2019	sent. n.194/2020 (accoglie ricorso) e sent. n.195/2020 (accoglie in parte ricorso)	GURS n.48 del 18/09/2020	
81/2019	6/05/2019 n.5	Ambiente-autorizzazione paesaggistica	17/05/2019 n.22	11/09/2019 n.37	16/08/2019 n.38	09/06/2020	11/07/2019	sent. 160/2021 (23.6.2021) accoglie in parte ricorso (art.8)	GU n. 36 del 28.07.2021	<a href="#">C. Users   client   desktop   Uffici</a> <a href="#">il Note Gabinetto Legale</a> <a href="#">regionali   pronuncia   160_2021</a> <a href="#">16-81-2019-066</a>
90/2019	7/06/2019 n.8	Turismo nautico	11/06/2019 n.27	2/10/2019 n.40	6/09/2019 n.41	23/06/2020	31/07/2019	sent. n. 161/2020 respinge ricorso	GU n. 31 del 29/07/2020	
98/2019	19/07/2019 n.13	Legge stabilità regionale	26/07/2019 n.29	30/10/2019 n.44		26/01/2021 8/06/2021	19/08/2019	sent. n.167/2021 accoglie in parte ricorso (artt.4 e 13) - sent. n.156/2021 accoglie in parte ricorso (artt. 5 e 6)	GU n. 29 del 21/07/2021	Rinuncia parziale all'impugnativa Delibera C.d.M. del 3/06/2021
106/2019	6/08/2019 n.14	Collegato legge finanziaria 2019 P.A.	09/08/2019 n.37	13/11/2019 n.46		21/10/2020	09/10/2019	sent. n.235/2020 accoglie ricorso e dichiara illegittimi artt.3,7,11.)	GURS n.58 del 20/11/2020	<a href="#">La Corte Cost. con sent. n. 235/2020 ha accolto il ricorso</a>
110/2019	6/08/2019 n.15	Collegato autonomie locali	09/08/2019 n.37	27/11/2019 n.48		01/12/2020	09/10/2019	sent. n. 279/2021 dichiara inammissibile ricorso	GU n. 53 del 30/12/2020	
114/2019	16/10/2019 n.17	Collegato disposizioni varie	18/10/2019 n.47	15/01/2020 n.3		26/01/2021	12/12/2019	sent. n. 25/2021 accoglie in parte ricorso		

Tabella aggiornata al 9 maggio 2023

IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNO 2020										
N.R. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURS (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C.COST.	PUBBL. G.U. e GURS	ESITO DIVERSO
14/2020	24/11/2019 n.19	Rideterminazione assegni vitalizi	30/11/2019 n.54	11/02/2020 n.11		09/02/2021	23/01/2020	sent. n. 44/2021 accoglie ricorso		
15/2020	24/11/2019 n.21	Riordino assistenza aree pediatriche	06/12/2019 n.55			12/01/2021	29/01/2020 18/12/2020	ord. C.Cost. n. 13/2021 dichiara estinto il ricorso	GURS n.7 del 19/02/2021	Rinuncia al ricorso - Delibera C.d.M. 18/11/2020
48/2020	3/03/2020 n. 4	Disposizioni in materia cimiteriale	06/03/2020 n.12			13/04/2021	29/04/2020	ord. C.Cost. n. 94/2021 dichiara estinto ricorso		Rinuncia al ricorso - Delibera C.d.M. 10/09/2020
58/2020	12/04/2020 n.9	Legge di stabilità regionale 2020-2022	14/05/2020 n.28			23/02/2021	13/07/2020	sent. n. 147/2021 respinge ricorso	GU. n.24 del 15/06/2022 - GURS n.30 del 11/07/2022	
89/2020	20/07/2020 n.16	Norme sul Corpo forestale Regionale	24/07/2020 n.40				10/09/2020	sent. n. 226/2021 in parte accoglie e in parte dichiara estinto ricorso		Rinuncia scartata al ricorso - C.d.M. 30/06/2021. La Corte Cost. con sent. n. 226/2021 ha in parte accolta e in parte dichiarato estinto il ricorso.
96/2020	11/06/2020 n.17	Riordino Istituto Zooprofilattico Sperimentale Siciliano	14/06/2020 n.43				07/10/2020	sent. n. 234/2021 accoglie ricorso		La Corte Cost. con sent. n. 234/2021 ha accolta il ricorso.
97/2020	15/06/2020 n.19	Norme per il governo del territorio	21/06/2020 n.44				17/10/2020	ord. n. 222/2021 dichiara estinto ricorso		Rinuncia al ricorso - C.d.M. 21/04/2021. La Corte Cost. con sent. n. 222/2021 ha dichiarato estinto il ricorso in art. 30.
103/2020	14/10/2020 n. 23	Modifiche di norme in materia finanziaria	16/10/2020 n.53			09/06/2021	10/12/2020	sent. n. 156/2021 accoglie ricorso		

Tabella aggiornata al 9 maggio 2023



IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNI 2022										
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURI (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C.COST.	PUBBL. G.U. o GURS	ESITO DIVERSO
6//2022	19/11/2021 n. 28	Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale Regionale Siciliano	26/11/2021 n.52	23/02/2022 n. 8		05/07/2022	21/01/2022			
8//2022	26/11/2021 n. 29	Modifiche alla L.R. n.9/2021. Disposizioni varie	2/12/2021 n.53	2/03/2022 n. 9		07/06/2022	31/01/2022	sent. n. 190/2022 dichiara illegittimità cost. art. 14		
19//2022	27/12/2021 n. 35	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023	29/12/2021 n.60	30/03/2022 n.13			24/02/2022			
29//2022	21/01/2022 n. 1	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022	25/01/2022 n. 4	27/04/2022 n. 17		07-feb-23	28/03/2022	Sent. n. 61/2023 dichiara illegittimità cost. art. 10		
33//2022	18/03/2022 n. 2	Disposizioni in materia di edilizia	25/03/2022 n.13	15/06/2022 n. 24	17/06/2022 n. 28		17/05/2022	Sentenza n. 90/2023 dichiara illegittimità cost. art. 1, comma 1, lett. h.		
34//2022	18/03/2022 n. 3	Istituzione e disciplina del Registro regionale totematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione	25/03/2022 n.13		17/06/2022 n. 28		17/05/2022	Sentenza n. 75/2023 rigetta il ricorso		
39//2022	8/04/2022 n. 6	Istituzione giornata memoria terremoto di Messina 1908	15/04/2022 n.17				06/06/2022			
40//2022	13/04/2022 n. 8	Istituzione giornata memoria eruzione dell'Etna 1669	15/04/2022 n.17	nn. 31 e 38/2022 prima serie speciale		07-mar-23	06/06/2022	Sent. n. 64/2023 dichiara illegittimità art. 4 e 4-bis		
45//2022	12/05/2022 n. 12	Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea	20/05/2022 n. 22				14/07/2022			
48//2022	25/05/2022 n. 13	Legge di stabilità regionale 2022-2024 (artt. 3-12-13-14-15-18)	28/05/2022 n. 24				21/07/2022			Sentenza n. 76/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 53, 55 e 91. Sentenza n. 80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della LR n. 16/2022 ed, in via consequenziale, dell'art. 3.
71//2022	08/08/2022 n. 15	Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randaggino					29/09/2022			
/2022	10/08/2022 n. 16	Modifiche alla Legge regionale 25 marzo 2022, n.13 e alla Legge regionale 25 maggio n.14 variazioni al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. Disposizioni varie.	28/05/2022 n. 24				21/07/2022			Sentenza n. 80/2023: dichiara

Tabella aggiornata al 9 maggio 2023

IMPUGNATIVE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE ANNI 2023										
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	GURS (legge)	GURI (ricorso)	GURS (ricorso)	UDIENZA	DELIBERA GOVERNO	DECISIONE C.COST.	PUBBL. G.U. o GURS	ESITO DIVERSO
02//2023 n. 2		Legge di stabilità regionale 2023-2025	01/03/2023 n.77				22/02/2023			

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per cortesia, invii una e-mail all'indirizzo: [comstasicilia@governo.it](mailto:comstasicilia@governo.it)

SEDE

Piazza Principe di Camporeale, 23 - Cap 90138 - Palermo

Tel. 091.7041511

e-mail: [comstasicilia@governo.it](mailto:comstasicilia@governo.it)

pec: [comstasicilia@mailbox.governo.it](mailto:comstasicilia@mailbox.governo.it)

Sito internet: [Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana](#)

Link ai numeri precedenti: [Archivio Lettere di informazione](#)